

PROGRAMMA INTERREG VI A ITALIA-FRANCIA MATITTIMO
PROGETTO (acronimo e nome del progetto)
NUMERO ID JEMS

Contratto di cofinanziamento

Elenco delle abbreviazioni:

Programma – Programma Interreg VI A Italia – Francia Marittimo 2021-2027

AA – Autorità di Audit

CE - Commissione Europea

UE – Unione Europea

SC - Segretariato Congiunto

CF - Capofila

AG - Autorità di gestione

CdS – Comitato di Sorveglianza

AN – Autorità nazionale

PP - Partner di progetto (PPs - Partners di progetto)

Preambolo

Il presente contratto tra

Indirizzo

in qualità di Autorità di Gestione del Programma Interreg VI A Italia-Francia Marittimo

e

Nome del capofila

Indirizzo

contatto del rappresentante legale

- che agisce in qualità di Capofila (di seguito denominato CF) definito quale Partner designato da tutti i partner del progetto, che si assume la responsabilità di assicurare la realizzazione dell'intero progetto ai sensi dell'articolo 23 (5), e dell'articolo 26 (1) b), del Regolamento (UE) n. 2021/1059, per il progetto [acronimo e nome del progetto dal modulo di domanda approvato]

si stipula sulla base delle seguenti disposizioni di legge:

Articolo 1: Quadro giuridico e base contrattuale

Le seguenti disposizioni e documenti legali costituiscono la base contrattuale del presente contratto di finanziamento e il quadro giuridico applicabile ai diritti ed obblighi delle parti del presente contratto, per l'attuazione del progetto [ACRONIMO e NOME del progetto approvato]:

- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio, insieme con relativi atti delegati o di esecuzione;
- I regolamenti europei sui fondi strutturali e di investimento, gli atti delegati e di attuazione per il periodo 2021-2027, in particolare:
 - Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e norme finanziarie per gli interessati e per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e che abroga il regolamento (CE) n. 1303/2013 del Consiglio, ed eventuali modifiche;
 - Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1301/2013, ed eventuali modifiche;
 - Regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli

strumenti di finanziamento esterno, che abroga il regolamento (CE) n. 1299/2013 ed eventuali modifiche;

- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR);
- Articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
- Atti delegati e di esecuzione, nonché tutte le decisioni e le sentenze applicabili in materia di aiuti di Stato;
- Tutta l'ulteriore normativa comunitaria ed i principi fondamentali applicabili al CF ed ai Partner (di seguito denominati PPs), compresa la normativa che stabilisce le disposizioni in materia di concorrenza e di ingresso nei mercati, la tutela dell'ambiente e le pari opportunità tra uomini e donne;
- La legislazione antimafia (D.Lgs. 159/2011 – Codice delle leggi antimafia e ss.mm.);
- La Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 che definisce per l'Italia i criteri di cofinanziamento pubblico dei programmi europei per il periodo di programmazione 2021-2027;
- La Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 5932 final del 10.08.2022 che approva il Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo, come recepita con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 1034 del 12/09/2022;
- La Delibera della Giunta regionale della Regione Toscana n. 1052 del 26/09/2022 che ha designato quale Autorità di gestione del Programma di cooperazione Interreg VI A Italia-Francia Marittimo 2021-2027 il Dirigente Responsabile del Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli Investimenti presso la Direzione "Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione", come incaricato con Decreto n.16277 del 22/09/2021;
- La documentazione relativa all'attuazione del programma ed in particolare il regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza, la manualistica, la strategia di comunicazione e ogni altro documento relativo all'approvazione ed attuazione dei progetti approvato dai competenti organismi;
- Il "...Avviso....." approvato con Decreto n..... del pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) n. del..... ;
- Norme nazionali applicabili al CF e ai suoi PPs e alle loro attività;
- Le leggi italiane applicabili a questo rapporto contrattuale;
- I dati del progetto, ovvero le informazioni incluse nell'ultimo formulario di candidatura approvato e, ove applicabile, aggiornate durante l'ultima "revisione dello stato di avanzamento" che sarà stata effettuata in collaborazione con il SC, nonché tutte le informazioni sul progetto disponibili in Jems;
- Tutti i manuali, le linee guida e qualsiasi altro documento rilevante per l'attuazione del progetto nella versione più recente, pubblicati sul sito Web del programma o consegnati al CF direttamente durante l'attuazione del progetto.

In caso di modifica delle predette norme e documenti legali, nonché di ogni altro documento o dato rilevante ai fini del rapporto contrattuale, si applica l'ultima versione.

Articolo 2: Assegnazione del cofinanziamento e condizioni generali

1. Oggetto del presente contratto è l'assegnazione del cofinanziamento da parte dell'AG per finanziare l'attuazione del seguente progetto Interreg come indicato nel Preambolo del progetto [nome del progetto], in conformità con la decisione del Comitato di Sorveglianza del come recepita dall'Autorità di gestione del Programma con il Decreto della Regione Toscana n. del

2. Il CF accetta il cofinanziamento assegnato e si assume la responsabilità di coordinare i Partner indicati nei dati del progetto al fine di garantire la corretta esecuzione dell'intero progetto, in tempo utile, secondo quanto previsto dal presente contratto e dai dati del progetto.

3. Il cofinanziamento è concesso esclusivamente per il progetto così come descritto nei dati del progetto, di cui all'articolo 1 del presente documento.

4. Il cofinanziamento massimo del finanziamento è dettagliato di seguito:

	Totale in euro	Tasso di Cofinanziamento, in %)
Importo dei fondi Interreg (FESR)	€	%
Cofinanziamento nazionale dei partner	€	%
Budget totale del progetto	€	

5. Il cofinanziamento effettivo del FESR sarà calcolato esclusivamente sulla base delle spese ammissibili dichiarate. L'importo totale da rimborsare ai Partner del progetto non può superare gli importi massimi di fondi Interreg approvati.

6. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla condizione che la CE metta a disposizione i fondi. In caso di indisponibilità di fondi, l'AG ha il diritto di risolvere il presente contratto o di ridurre l'importo del finanziamento assegnato. In questo caso è esclusa qualsiasi pretesa del CF o dei PPs nei confronti dell'AG. In tal caso, il CF sarà debitamente informato dall'AG e informato sulle rispettive misure da intraprendere.

7. In caso di ritardo nella disponibilità dei fondi, l'AG può trattenere i pagamenti fino al momento in cui i fondi saranno resi disponibili e non può essere ritenuta responsabile per ritardi nei pagamenti al progetto. In questo caso è esclusa qualsiasi pretesa del CF o dei PPs nei confronti dell'AG.

8. Qualora risulti evidente che il progetto non spenderà l'importo massimo del finanziamento assegnato dal Programma, rispetto alle condizioni ed ai tempi previsti nei dati di progetto, il Comitato di Sorveglianza del programma può decidere di ridurre il finanziamento di conseguenza, seguendo la procedura specificata nel manuale del programma.

9. Qualora un progetto non rispetti le disposizioni contrattuali in termini di rispetto delle scadenze, di assorbimento del bilancio, di requisiti di visibilità e completamento dei prodotti, raggiungimento di output e risultati, come indicato nei dati di progetto, possono essere poste in essere misure correttive per garantire le prestazioni del progetto, nonché minimizzare l'impatto a livello di Programma, seguendo le procedure specificate nel manuale del programma. Il Comitato di Sorveglianza può anche decidere di ridurre il finanziamento del programma assegnato al progetto o, se necessario, interrompere il progetto risolvendo il contratto di finanziamento come stabilito all'articolo 12 del presente documento.

10. Quando una annualità (fondi FESR) del Programma viene automaticamente disimpegnata dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il Comitato di Sorveglianza può decidere di ridurre il finanziamento per le spese che non sono state sostenute secondo il calendario previsto nei dati del progetto.

11. L'AG, su esplicita richiesta del CF, verserà parte delle risorse necessarie alla realizzazione del Progetto, sotto forma di anticipo, che potrà ammontare fino al 25% del contributo FESR, a seguito della stipula della presente convenzione. Il CF pagherà l'anticipo liquidato dall'AG ai partner in base alla partecipazione di ciascuno al budget del Progetto sulla base della Convenzione interpartenariale e secondo le regole e il calendario definiti nel Manuale di Programma e nei documenti di recupero.

Articolo 3: Ammissibilità delle spese

1. Le spese rimborsabili a carico del Programma sono costituite esclusivamente da spese ammissibili pagate nell'ambito della realizzazione del progetto e corrispondono alle attività previste nei dati di progetto. Le regole per l'ammissibilità delle spese di progetto ammissibili al finanziamento del programma sono stabilite nel Manuale del programma. La data di avvio del progetto è quella inserita nel sistema informativo così come approvata dall'AG.

2. Per essere cofinanziata dal Programma, la spesa del progetto deve rispettare le modalità di determinazione dei costi del progetto (costi reali o opzioni di costo semplificate) per ciascuna categoria di costo, definita nel Manuale del programma e nei dati del progetto.

3. È chiaramente stabilito che i partner non devono utilizzare fondi provenienti da altri programmi cofinanziati dall'UE per finanziare costi ammissibili legati a questo progetto (nessun doppio finanziamento per le stesse azioni).

4. Il periodo di eleggibilità dei costi sostenuti per il progetto è definito nei dati del progetto e secondo le informazioni fornite nel Manuale del Programma e deve essere rispettato dai partner.

Articolo 4: Obblighi di rendicontazione e pagamento

1. Il CF è responsabile della presentazione delle richieste di pagamento all'AG sulla base delle previsioni dettagliate nei dati del progetto (Jems - sezione Riepilogo del Budget e dei periodi del Formulario di Candidatura approvato) e seguendo le procedure di rendicontazione definite nel Manuale del programma. Una volta convalidati i rapporti, il rimborso del Programma sarà versato dall'AG sui conti bancari indicati nei dati del progetto. Qualora il CF presenti una richiesta di pagamento inferiore al previsto non vi è garanzia di disponibilità dei fondi per i periodi successivi, ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060).

2. L'AG si riserva il diritto di non accettare – in tutto o in parte – le spese convalidate dai controllori qualora – a seguito di proprie verifiche e/o controlli o audit effettuati da altra autorità – la certificazione o gli elementi ivi dichiarati risultino essere errati o se le attività o le spese sottostanti non sono conformi al quadro giuridico stabilito nel presente contratto di finanziamento. I pagamenti delle sovvenzioni possono essere sospesi parzialmente o completamente per mancato rispetto delle regole del Programma o sospetta irregolarità o frode.

3. L'AG garantisce che il progetto riceva il pagamento del rimborso del Programma in tempo e integralmente. Non potranno essere effettuate ulteriori specifiche trattenute o trattenute tali da ridurre l'importo del pagamento, fermo restando quanto sopra previsto nel presente articolo. Inoltre, il contributo dei fondi FESR versato dall'AG non deve superare la quota dei fondi FESR risultante dall'importo ammissibile verificato da ciascuna autorità di vigilanza competente, in conformità agli articoli del presente contratto.

Articolo 5: Modifiche al progetto

1. Le modifiche al progetto devono essere presentate dal CF secondo le regole e le procedure indicate nel Manuale del Programma. Se del caso, per entrare in vigore, queste modifiche devono essere approvate dall'Autorità o le Autorità competenti del Programma, e possono richiedere la sottoscrizione di un Addendum.

Articolo 6: Conservazione dei documenti e audit

1. Le autorità del programma, gli organismi nazionali e qualsiasi altro organismo dell'UE sono autorizzati a controllare l'utilizzo dei fondi da parte dei PP o a far eseguire tali controlli da persone autorizzate.

2. Il CF deve consentire l'accesso nei locali, nonché nei siti collegati al progetto, ai documenti e alle informazioni necessarie, indipendentemente dal supporto su cui sono archiviati, ai fini dei controlli dell'AG, del SC, dell'organismo responsabile della funzione contabile, dell'AA, delle autorità nazionali competenti, dei rappresentanti autorizzati della CE, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei Conti Europea e qualsiasi revisore esterno incaricato da tali istituzioni o organizzazioni. Tali controlli potranno avvenire fino a 5 anni dopo il 31 dicembre dell'anno dell'ultimo pagamento del Programma al progetto, come indicato nell'articolo 82 del Regolamento 2021/1060 e nella lettera di chiusura indirizzata al CF dall'AG. Un periodo di conservazione più lungo può applicarsi in caso di aiuti di Stato o in conformità con le norme nazionali. Il CF deve garantire che tutti i documenti originali, o le loro copie autenticate, in conformità con la legislazione nazionale

relativa all'attuazione del progetto, siano disponibili fino alla data finale di eventuali verifiche e fino a quando qualsiasi verifica, audit, ricorso, controversia o azione legale in corso sia chiusa.

3. L'AG ha il diritto di sospendere i pagamenti fino a quando tutte le informazioni e i documenti richiesti non siano stati forniti o altrimenti resi disponibili come richiesto.

4. L'AG ha il diritto di sospendere i pagamenti se il progetto è soggetto a controlli o audit da parte dell'AG/SC, dell'organismo responsabile della funzione contabile, dell'AA o degli organismi europei interessati, fino al completamento di tali controlli o audit. Se questi organismi presentano delle osservazioni sui sistemi di controllo nazionali e identificano problemi di natura sistemica, l'AG ha il diritto di sospendere i pagamenti fino a quando la situazione non sarà chiarita.

5. In caso di risoluzione del presente contratto di cofinanziamento, devono comunque sussistere i diritti ed i doveri previsti dal presente articolo.

Articolo 7: Ruoli e obblighi, responsabilità e conflitti di interesse

1. Il CF si impegna a rispettare l'insieme delle norme e dei regolamenti di cui all'articolo 1 del presente contratto di finanziamento (comprese le eventuali modifiche apportate a tali norme e regolamenti), nonché i regolamenti nazionali pertinenti e tutte le altre norme applicabili al CF.

2. Il CF deve garantire la sana gestione finanziaria del progetto. Il CF si assume tutte le responsabilità definite nel Manuale del Programma, in particolare le principali responsabilità del CF, e responsabilità dopo la chiusura del progetto. Nell'ambito delle sue responsabilità e funzioni, il CF è autorizzato a rappresentare i PPs coinvolti nel progetto.

3. Il CF garantisce che l'attuazione del progetto sia coerente con il piano di lavoro, il calendario e il budget approvati, come indicato nei dati del progetto.

4. Il CF si impegna a informare immediatamente l'AG di qualsiasi situazione che ritarderebbe, ostacolerebbe o renderebbe impossibile il completamento del progetto, nonché di qualsiasi situazione che implicherebbe una modifica delle condizioni di finanziamento, o che darebbe all'AG il diritto di risolvere il presente contratto di finanziamento, di cessare i pagamenti o esigere il rimborso del finanziamento in tutto o in parte.

5. Il CF è tenuto a fornire all'AG tutte le informazioni necessarie e richieste nell'ambito del progetto, senza ritardo.

6. Il CF conferma che le attività previste nell'ambito del progetto non sono in contraddizione con le politiche e le normative europee e nazionali pertinenti nei diversi paesi coinvolti e che sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per la loro attuazione.

7. Il CF si impegna a segnalare agli organi del Programma le manifeste violazioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

8. Il CF si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi che possa ostacolare l'esecuzione imparziale e obiettiva del presente contratto. Il CF si impegna inoltre a tenere informata tempestivamente l'AG di qualsiasi circostanza che abbia generato o possa generare un simile conflitto.

9. Il CF si impegna a fare tutto il possibile per prevenire frodi e corruzione ed essere particolarmente vigile su questo argomento. Coerentemente con il Manuale del Programma, il CF si impegna inoltre a segnalare alle autorità nazionali competenti qualsiasi comportamento che possa essere considerato sospetto di frode e ad informarne l'AG.

10. Il CF si impegna a far valere anche ai partner del progetto le suddette condizioni che le valgono nell'ambito del presente contratto sulla base della Convenzione Interpartenariale.

11. Il CF deve accettare, firmare e conservare in originale una versione della Convenzione Interpartenariale sottoscritta da tutti i partner del progetto, il cui modello obbligatorio è fornito dal Programma.

12. In nessun caso e per nessun motivo l'AG potrà essere ritenuta responsabile per i danni causati al personale o alle proprietà del CF o di uno dei suoi partner durante la realizzazione del progetto. Nessuna richiesta di indennizzo o di aumento del finanziamento può quindi essere accettata per questi motivi.

13. Il CF è il solo legalmente responsabile nei confronti di terzi, anche per i danni di qualsiasi natura che potrebbero essere loro causati durante la realizzazione del progetto. Il CF esonera la AG da ogni responsabilità per qualsiasi pretesa o procedimento derivante da una violazione della legislazione commessa dallo stesso CF, dai suoi dipendenti o dai suoi partner, o da una violazione dei diritti di terzi.

14. Il CF si impegna a rispettare i principi trasversali delle politiche dell'UE (principalmente addizionalità, rispetto dei diritti fondamentali, uguaglianza di opportunità, uguaglianza di genere, non discriminazione e sviluppo sostenibile), il principio della sana gestione finanziaria, i requisiti di branding e di comunicazione.

Articolo 8: Recupero e fondi indebitamente versati.

1. In caso di pagamenti in eccesso o irregolarità rilevati durante l'attuazione del progetto da qualsiasi autorità del Programma, organismo nazionale o qualsiasi altra autorità comunitaria competente, o se l'AG viene informata di tali casi, quest'ultima si riserva il diritto di chiedere al CF di rimborsare in tutto o in parte i fondi Interreg e ridurre l'importo dei fondi Interreg concessi. Ciascun PP deve trasferire al CF qualsiasi importo indebitamente versato, secondo le regole e le tempistiche definite nel Manuale del Programma e nei documenti di recupero.

2. Il CF deve garantire che il beneficiario interessato rimborsi al CF qualsiasi importo indebitamente pagato, in conformità alla Convenzione Interpartenariale ed al Manuale del Programma. L'importo da recuperare può anche essere ritirato dal pagamento successivo al CF o, ove applicabile, i pagamenti in sospeso possono essere sospesi. Nel caso di

progetti chiusi o per i progetti in corso, su richiesta dell'AG, il CF è tenuto a trasferire i fondi indebitamente versati all'AG.

3. Se il CF o il beneficiario coinvolto nel progetto oggetto del presente contratto non rimborsa i fondi indebitamente versati nell'ambito di un altro progetto finanziato dal Programma, l'AG ha il diritto di ritirare i fondi corrispondenti relativi al CF o al PP in questione di qualsiasi pagamento in sospeso nell'ambito di questo progetto.

Articolo 9: Informazione e comunicazione, pubblicità e diritti di proprietà intellettuale.

1. Il CF garantisce che l'intero partenariato, compreso se stesso, rispetti tutti gli obblighi in termini di pubblicità, comunicazione e branding del "Progetto", secondo le norme elencate all'articolo 1 del presente documento e come specificate nel Manuale di Programma.

2. Una volta che ha espresso parere favorevole, il CF si assume la piena responsabilità per il contenuto di qualsiasi documento, pubblicazione o prodotto pubblicitario fornito all'AG che sia stato sviluppato dal CF, da uno dei PP o da terzi per conto del CF o dei PP. Se un terzo richiede un risarcimento danni o interessi (ad esempio a causa di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale), il CF risarcirà l'AG se subisce un danno a causa del contenuto del materiale pubblicitario e informativo.

3. In uno spirito di cooperazione e scambio, il CF assicura che l'intero partenariato, compreso se stesso, garantisca che tutte le realizzazioni e i risultati ottenuti nell'ambito del progetto siano di interesse pubblico e accessibili al pubblico. Devono essere accessibili e messi a disposizione del grande pubblico in un formato facilmente utilizzabile.

4. Su richiesta, il CF ed i PPs devono fornire all'AG/SC, alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione Europea tutti i risultati, i documenti di comunicazione e visibilità prodotti dal progetto.

A tal fine, il CF si informa sui diritti preesistenti connessi ai materiali e garantisce che venga concessa una licenza gratuita, non esclusiva e irrevocabile, senza significativi costi aggiuntivi o oneri amministrativi, per l'uso di tali materiali agli organismi del predetto Programma e agli organismi dell'Unione, in conformità all'Allegato IX del Regolamento 2021/1060 e specificati nel Manuale di Programma.

5. L'AG/SC hanno il diritto di utilizzare tutti i risultati, nonché materiali di comunicazione e visibilità prodotti dal progetto al fine di mostrare come vengono utilizzati i fondi e per garantire un'ampia diffusione dei prodotti e dei risultati del progetto, in conformità con l'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

6. Il CF assicura che l'intero partenariato, compreso se stesso, accetti che i risultati nonché qualsiasi materiale di comunicazione e visibilità del progetto siano trasmessi dall'AG alle altre autorità del Programma, nonché ai paesi partecipanti al Programma o alle autorità di altri programmi Interreg e della CE, al fine di utilizzare questo materiale per mostrare come vengono utilizzati i fondi, in conformità con l'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

7. Il CF ed i PPs applicano le disposizioni dell'articolo 36 del Regolamento UE 1059/2021 relativamente agli adempimenti obbligatori di trasparenza e comunicazione e accettano, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, che in caso di non corretta attuazione di tali disposizioni, e qualora non siano state poste in essere le azioni correttive richieste, l'AG applichi misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 2% del sostegno dei fondi al beneficiario interessato che non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2021/1060 o ai paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo 36 del Regolamento 1059/2021;

8. Il CF garantisce di avere tutti i diritti per utilizzare eventuali diritti di proprietà intellettuale preesistenti, se necessario, per l'attuazione del progetto.

9. Il CF deve informare l'AG se ci sono informazioni sensibili o riservate, o diritti di proprietà intellettuale preesistenti relativi al progetto che devono essere rispettati.

10. Qualsiasi campagna di comunicazione, apparizione sui media o altra pubblicità del progetto deve essere comunicata all'AG/SC.

11. L'AG deve essere autorizzata a trattare e pubblicare, in qualsiasi forma e su o con qualsiasi mezzo, compreso Internet, (parti di) i dati del progetto al fine di adempiere ai propri obblighi di informazione, comunicazione e visibilità derivanti da tutte le norme e regolamenti elencati all'articolo 1. I dati personali devono essere trattati in conformità al GDPR (vedi articolo 13 del presente contratto).

12. Il progetto deve rispettare i requisiti della piattaforma web descritti nel Manuale del Programma.

Articolo 10: Cessione, successione legale

1. L'AG può in ogni momento cedere a terzi i propri diritti nell'ambito del contratto di finanziamento. Qualora l'AG decida in tal senso, ne informerà immediatamente il CF.

2. Il CF è autorizzato a cedere a terzi i propri obblighi e diritti derivanti dal contratto di sovvenzione solo dopo aver ottenuto il previo consenso scritto dell'AG e del comitato di pilotaggio del progetto.

3. In caso di successione legale, il CF deve trasferire tutti i diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione di finanziamento al suo successore legale e informare l'AG di questa successione legale. Lo stesso vale in caso di successione legale per uno o più dei PPs.

Articolo 11: Reclami e contenzioso

1. Il CF ha il diritto di sporgere denuncia formale per conto del partenariato contro qualsiasi atto e/o decisione dell'AG, o di altri organismi del programma relativa all'esecuzione del contratto di finanziamento.

2. Il presente contratto, nonché le sue modifiche, sono regolati e interpretati in conformità con le leggi italiane. Pertanto, a tutti i rapporti giuridici derivanti dal presente contratto si applicano le leggi italiane.

3. In caso di controversia tra l'AG ed il CF, prima di qualsiasi procedimento giudiziario devono essere attuate soluzioni amichevoli o procedure di mediazione. La procedura da seguire deve essere definita in una parte nel Manuale del Programma.

4. Per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del Contratto che non possa essere risolta amichevolmente tra le parti sarà competente il Tribunale amministrativo di Firenze in Italia.

5. Il contratto è redatto e firmato in lingua francese e italiana. In caso di contraddizione tra le traduzioni del presente documento, prevarrà l'intenzione comune.

Articolo 12: Risoluzione del contratto

1. L'AG può risolvere il contratto di finanziamento e chiedere la restituzione, in tutto o in parte, del finanziamento del programma se:

a) le informazioni che il CF ed i PPs erano tenuti a fornire nella procedura di valutazione e selezione, nella fase di contrattualizzazione o nell'attuazione del progetto erano false o incomplete;

b) il CF non adempie o viola una condizione o un obbligo derivante dal contratto di finanziamento;

c) il CF diviene insolvente, è oggetto di procedura giudiziaria, ha avviato una procedura di conciliazione con i creditori, ha sospeso le proprie attività, è oggetto di procedura fallimentare o si trova in qualsiasi altra situazione analoga;

d) il CF, o qualsiasi persona ad esso correlata, abbiano commesso una frode o siano coinvolti in qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE;

e) la cessazione della partecipazione di un partner di progetto o il cambiamento dello status di partner di progetto incide sostanzialmente sull'attuazione del progetto o mette in discussione la decisione di finanziamento;

f) il progetto non è stato o non può essere attuato integralmente, ovvero non è stato o non può essere attuato nei tempi previsti;

g) il progetto non ha raggiunto significativamente gli obiettivi, i risultati, le realizzazioni ed i prodotti previsti nel modulo di domanda, a meno che non sia debitamente giustificato;

h) il CF non ha presentato entro il termine stabilito le relazioni, le prove o le informazioni necessarie richieste dalle Autorità del Programma, a condizione che il CF abbia ricevuto almeno un sollecito scritto che stabilisca il termine e specifichi le conseguenze legali del mancato rispetto dei requisiti;

i) il finanziamento del Programma è stato parzialmente o totalmente utilizzato per finalità diverse da quelle concordate;

j) il CF ha ostacolato o impedito l'audit del progetto, o non ha conservato la documentazione del progetto richiesta per l'audit;

k) il CF non ha rispettato l'obbligo di segnalare immediatamente gli eventi che ritardano o impediscono l'attuazione del progetto, o qualsiasi circostanza che abbia portato alla sua modifica;

l) è stata violata la normativa comunitaria e/o nazionale;

2. In caso di risoluzione del presente contratto da parte dell'AG, il CF dovrà ricevere comunicazione scritta con le necessarie istruzioni circa la chiusura del progetto. Quando la risoluzione del contratto è basata sul comma 1 del presente articolo, l'AG può chiedere il rimborso totale o parziale delle somme già versate a titolo del contributo, in proporzione alla gravità dell'irregolarità in questione, dopo aver consentito al CF di presentare le sue spiegazioni. L'AG dovrà informare il CF con preavviso scritto di 30 giorni lavorativi.

3. In caso di forza maggiore, vale a dire se circostanze esterne eccezionali rendono l'attuazione del progetto eccessivamente difficile o pericolosa, e se la convenzione di sovvenzione non può più essere eseguita in modo efficiente e adeguato, le parti possono risolvere la convenzione di sovvenzione su preavviso scritto di 30 giorni lavorativi, senza essere tenuto al pagamento di indennizzi. L'AG può rimborsare le spese rimanenti inevitabili sostenute durante il periodo di preavviso (ma solo per attività e spese che sarebbero state eseguite correttamente).

4. Se il contratto viene interrotto prima della sua scadenza da una delle parti, il CF ha diritto di pretendere pagamenti dal Programma solo per la parte del progetto realizzata e le attività svolte prima della fine del contratto, fatte salve le regole di ammissibilità delle spese indicate nel Manuale del Programma.

5. Per i casi di cui all'articolo 12.1 e prima di dare comunicazione ufficiale al CF della risoluzione del contratto, l'AG sospenderà provvisoriamente e senza preavviso i pagamenti non ancora onorati.

6. Qualora dagli elementi alla base della procedura di recupero emerga una violazione del contratto di finanziamento, l'AG valuterà come ultima istanza la risoluzione del contratto. La partnership sarà ascoltata prima di prendere una decisione definitiva sulla risoluzione del contratto.

7. Il contratto può essere risolto mediante accordo scritto tra CF (per conto dei partner del progetto) e AG .

Articolo 13: Gestione e protezione dei dati

1. Tutti i dati personali relativi alla convenzione di sovvenzione devono essere trattati dall'AG/SC o da altri organi competenti del Programma in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla tutela delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati/GDPR).

2. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 1060/2021, l'AG, gli altri organismi del Programma e la Commissione devono essere autorizzati a trattare i dati personali quando necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi normativi e regolamentari di cui all'articolo 1, in particolare per il monitoraggio, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit volti a determinare l'ammissibilità dei partecipanti.

3. L'AG può trasferire dati di progetto e/o dati personali agli organi del Programma e alle autorità nazionali competenti per le stesse finalità elencate al paragrafo 2 del presente articolo. Sia il CF che i PPs avranno il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di rettificarli. Se i PPs hanno domande relative al trattamento dei dati personali, devono indirizzarle all'AG.

4. In caso di trattamento, utilizzo e trasferimento di dati personali da parte dei PPs del Programma e degli eventuali subappaltatori, questi ultimi si impegnano a:

- informare preventivamente l'interessato del trasferimento e della sua finalità;
- ottenere il loro consenso espresso;
- trasmettere al Programma i dati di contatto del Responsabile del trattamento dei dati e quelli del suo Responsabile della protezione dei dati, se presente.

Articolo 14: Disposizioni finali

1. La presente convenzione di sovvenzione entra in vigore alla data della firma dell'AG. Nel caso di attività progettuali svolte nella fase successiva al giorno della decisione di selezione da parte del CdS del Programma ma prima dell'entrata in vigore del presente contratto di finanziamento come sopra definito (dopo la firma di entrambe le parti), le disposizioni del presente contratto di sovvenzione contratto deve applicarsi anche a questa fase transitoria.

2. Il periodo di esecuzione del presente contratto termina quando sia l'AG che il CF hanno adempiuto agli obblighi stabiliti nella base giuridica del presente contratto.

3. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere apportata per iscritto.

4. Costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

- Modulo di domanda consolidato, compresi i relativi allegati e dichiarazioni obbligatori
- Comunicazione dell'AG che notifica al CF la decisione del CdS del Programma.

Articolo 15: Allegati

Convenzione Interpartenariale sottoscritta da tutte le parti interessate è parte integrante del presente contratto.

Firme

Capofila:

Nome e funzione del firmatario: _____

Firma _____

Data e Luogo: _____

Autorità di gestione:

Nome e funzione del firmatario: _____

Firma _____

Data e Luogo: